

10356-23



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

disposto d'ufficio

a richiesta di parte

imposto dalla legge

CANCELLIERE
Claudia Pianelli

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 13.12.2022

SENTENZA
N. SEZ. 2384

REGISTRO GENERALE
N. 32711/2022

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Luciano IMPERIALI

Presidente

Dott. Piero MESSINI D'AGOSTINI

rel. Consigliere

Dott. Anna Maria DE SANTIS

Consigliere

Dott. Massimo PERROTTI

Consigliere

Dott. Marco Maria MONACO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA**

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nata in

(omissis)

avverso la ordinanza del 27/06/2022 del TRIBUNALE DI ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni del difensore avv. Edda Flavia CERQUETTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

15

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 27 giugno 2022 il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava il decreto in data 15 marzo 2022 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di 90.000 euro, ritenuta il profitto del reato di circonvenzione di persona incapace contestato a (omissis) (omissis) (omissis)

2. Ha proposto ricorso l'indagata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge (artt. 643 cod. pen. e 321 cod. proc. pen.), avendo il Tribunale disatteso il motivo con il quale si era contestata la errata valutazione del *periculum*: il G.i.p., infatti, aveva quantificato in 90.000 euro la somma oggetto dell'appropriazione, nel periodo novembre 2019-settembre 2021, quando invece la delega a operare sul conto corrente, conferita con procura generale da (omissis) (omissis) alla (omissis) era stata revocata il 5 marzo 2020, tant'è che il 30 marzo 2020 la persona offesa aveva sostituito la carta postamat, evidentemente allo scopo di impedire alla donna di operare sullo stesso conto.

Inoltre, analizzando la natura dei movimenti indicati nell'estratto del conto corrente, risultano spese per esigenze quotidiane relative alla necessità di vita del titolare che appaiono lecite e congrue.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo che espone doglianze generiche, non consentite o manifestamente infondate.

5. La deduzione proposta per ultima, secondo la quale l'indagata avrebbe prelevato denaro della persona offesa solo per le sue esigenze quotidiane, in realtà, riguarda il *fumus* del reato e non già il profilo del *periculum*.

Si tratta di un'asserzione priva di riscontri, fondata sulla produzione (in fotocopia) di un estratto conto parziale e connotata soprattutto da estrema genericità, atteso che vengono obliterate le ampie argomentazioni svolte

nell'ordinanza impugnata a dimostrazione della condotta illecita dell'indagata, accertata sulla base di acquisizioni documentali e delle precise dichiarazioni di (omissis) (omissis) ndotto a contrarre matrimonio con la (omissis) in un'ambulanza, il giorno stesso in cui egli fu dichiarato invalido al 100%.

La persona offesa ha anche dichiarato che la donna, con la quale non era poi andato a convivere, prelevava "ingenti somme di denaro" con la carta bancomat "e si limitava a portargli, ogni tanto, riso in bianco e da bere (birra) che lasciava fuori dalla porta dell'abitazione".

Va poi ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice del riesame, nella valutazione del requisito del *fumus* del reato, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (cfr., ad es., Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677).

6. In ordine alla doglianza inerente specificamente alla quantificazione del profitto, va osservato che lo stesso (omissis) ha dato atto della revoca della procura generale, circostanza richiamata anche nell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale, tuttavia, sulla base di una nota delle (omissis) s.p.a. del 31 dicembre 2021 e dell'annotazione di polizia giudiziaria del 10 marzo 2022, ha osservato che non risultava di fatto cessata la operatività della delega conferita a (omissis) (omissis) (omissis) 'censita ancora in collegamento" con quel conto corrente intestato a (omissis) (omissis)

Allo stato, dunque, non è censurabile la valutazione espressa nel provvedimento impugnato circa la inidoneità dei documenti prodotti e acquisiti a dimostrare che dal marzo del 2020 i prelievi sul conto corrente della persona offesa furono effettuati da persona diversa dalla (omissis)

7. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2022.

Sentenza a motivazione semplificata.

Il Consigliere estensore

Piero Messini D'Agostini



Il Presidente

Luciana Imperiali



In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 10 MAR. 2023



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Claudia Fianelli

